


Sezione quarta

Capitolo 9.

1. Il processo del lavoro-schema generale.



Nello schema vediamo le fasi del processo del lavoro.

Disciplinato negli articoli 409 e ss. del codice di rito, costituisce il mezzo con il quale si è inteso fornire al lavoratore una tutela rapida ed efficace delle sue posizioni giuridiche. Si tratta, infatti, di un procedimento di cognizione, non ordinario ma speciale in cui sono

state privilegiate l'immediatezza, la concentrazione e l'oralità del giudizio.

Per favorire la speditezza del processo sono state introdotte numerose preclusioni che rendevano il rito del lavoro molto diverso dal rito ordinario.

La competenza spetta, in via esclusiva, al tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro.

Presso i tribunali vi sono delle sezioni che trattano principalmente controversie aventi a oggetto controversie individuali di lavoro; ciò non deve far pensare che si sia creato un giudice speciale o delle sezioni specializzate, ma si è voluto evidenziare che il tribunale dovrà applicare il rito del lavoro per questi giudizi. In conseguenza di quanto detto, l'assegnazione di una causa di lavoro a una sezione che abitualmente non tratta tali controversie, non darà mai luogo a un problema di competenza, e la causa sarà comunque trattata da quella sezione del tribunale, che, però, applicherà il rito del lavoro.


Il processo inizia, come si vede dallo schema, con ricorso e non con citazione; di conseguenza la data d'udienza sarà fissata dal giudice e non dall'attore-ricorrente.

Seguono, poi, le attività che sono riportate nello schema che si succedono, o dovrebbero succedersi, in maniera incalzante per concentrare tutta la fase introduttiva del giudizio, anche se i termini riportati nello schema non sono in genere perentori, escluso il termine dei 30 gg. , che è un termine a comparire, e del termine dei 10 gg. fissato per il convenuto. In teoria tutto il processo del lavoro potrebbe svolgersi in una sola udienza, tanto che il giudice potrebbe ammettere e assumere le prove nella stessa udienza e anche decidere. La decisione è presa direttamente in udienza, dove il giudice legge la sentenza completa di motivazioni. Approfondiamo ora i vari aspetti del processo del lavoro riportati nello schema.

2. Il tentativo facoltativo di conciliazione.

Fino al 24\11\2010 prima di iniziare una causa di lavoro era necessario procedere con un tentativo di conciliazione innanzi a commissioni di conciliazione, ma in seguito alla riforma degli articoli 410 e ss., per opera della legge 4\11\2010 n. 183, il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio ma facoltativo.

Vediamo come il novellato articolo 410, costruisce il tentativo facoltativo di conciliazione.



Esperito il tentativo, è possibile che questo sia accettato, o meno, dall'altra parte; nel caso sia accettato, si dovranno applicare le regole previste dagli articoli 411 e ss. I novellati articoli 411 e 412 si occupano dell'ipotesi che il tentativo riesca in tutto o in parte, o che non riesca nemmeno in parte. Il tentativo si svolge innanzi alle commissioni di conciliazione che sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.

Nel successivo schema è descritta la procedura da seguire nel caso di successo, anche parziale, del tentativo di conciliazione.